

Disamina del DL 223/06 del 04/07/2006 convertito con modificazioni nella legge 248/2006 (G.U. n°186 del 11/08/2006 – supplemento ordinario n°183/L) con riferimento alle novità rilevanti ai fini fiscali per tutti i professionisti “Pediatri compresi”.

Nel merito, “ i primi chiarimenti” sono contenuti nelle Circolari 27/E – 28/E del 04/08/2006 dell’Agenzia delle Entrate mentre altre precisazioni sono rilevabili dalla relazione governativa di accompagnamento al decreto che apre alle liberalizzazioni volute dal Ministro per lo Sviluppo Economico Pierluigi Bersani (con norme che pongono meno vincoli e paletti in diversi settori dell’economia) e contiene un pacchetto di misure anti-evasione ed elusione (la cosiddetta “stretta fiscale”) volute dal vice Ministro dell’Economia Vincenzo Visco.

Articolo 35 – commi 12 e 12 bis – introduzione del concetto di tracciabilità –

Modifica dell’articolo 19 DPR 600/73 relativo alle scritture contabili degli esercenti arti e professioni con la previsione dei nuovi commi 3 e 4.

Ambito soggettivo della norma:

riguarda tutti gli esercenti arti e professioni nonché le società o associazioni tra artisti e professionisti.

Ambito oggettivo della norma:

tale tipo di contribuenti dovrà tenere obbligatoriamente uno o più conti correnti bancari o postali da utilizzare per la gestione dell’attività professionale.

Dovranno quindi essere utilizzati per effettuare i prelevamenti necessari per il pagamento delle spese sostenute e per farvi affluire i compensi che potranno essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per le somme inferiori ad € 1.000,00 dal 04/08/2006 (tale limite sarà di € 500,00 per il periodo che andrà dal 01/07/2007 al 30/06/2008 per scendere poi definitamene ad € 100,00 per i periodo successivi al 01/07/2008). Pertanto gli importi (al lordo dell’Iva e del contributo previdenziale ed al netto delle ritenute fiscali) superiori ad € 1.000,00 potranno essere incassati dagli studi professionali esclusivamente a mezzo dei seguenti strumenti tracciabili alternativi tra loro quali:

- assegno bancario o postale non trasferibile;
- bonifico;
- RID;
- Ri.ba;
- MAV;
- RAV.

ovvero con strumenti di pagamento elettronico quali Bancomat e Carte di Credito.

Naturalmente nel caso che vengano utilizzati questi ultimi mezzi di pagamento, lo studio professionale si dovrà dotare, a proprie spese di specifiche apparecchiature POS come già avviene abitualmente in moltissimi negozi di vendita.

Va evidenziato che al fine di verificare che gli incassi siano in linea con le riscossioni, essendo evidente l’obiettivo di “monitorare” gli stessi rendendoli tracciabili, ponendo così l’Amministrazione in grado di confrontare, tramite il c/c, che quanto ivi transitato sia conforme a quanto andrà poi dichiarato, appare evidente che anche gli importi inferiori ad € 1.000,00 effettuati in contanti dovranno affluire sul suddetto c/c; la norma non ha previsto un termine entro in cui le somme incassate, siano esse in contanti che in assegno, debbano essere riversate sul c/c (con la conseguenza che si possono cumulare anche diversi incassi in un unico versamento).

Non necessariamente il c/c o i c/c che obbligatoriamente devono essere istituiti devono essere dedicati “esclusivamente” all’attività professionale in quanto potranno essere utilizzati anche per operazioni attinenti o riconducibili alla sfera familiare o extra professionale.

Su questo punto la circolare ministeriale precisa che i contribuenti interessati sono sollevati dall'onere di fornire la prova della non rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, in merito a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra professionale.

Non è quindi richiesta necessariamente la duplicazione o meglio l'apertura del conto per artisti e professionisti oggi utilizzatori di "conti privati" ma la cosa è altamente consigliabile, e questo non solo in una ottica di operatività.

Va in questa sede infatti segnalato, che è divenuta ormai normale prassi da parte dall'Amministrazione, in sede di richiesta di documentazione per il controllo delle dichiarazioni, della produzione tra l'altro anche del c/c e quindi appare comunque quanto mai opportuno utilizzarne uno esclusivamente dedicato ed intestato allo studio professionale (come si dice prevenire è meglio che curare).

Relativamente ai pagamenti si precisa che le spese dello studio o miste, qualora si utilizzi un unico conto, potranno essere effettuate in contanti anche se per importi superiori ad € 1.000,00, purché con l'utilizzo di fondi di cui sia dimostrabile il prelievo in c/c e qualora, non posti in essere nei confronti di altri professionisti o artisti, potranno continuare ad essere effettuati in contanti entro il limite di € 12.500,00.

Non si crea nessun nuovo obbligo contabile e quindi non occorrerà una contabilità di tipo "ordinario"; i contribuenti oggi in contabilità semplificata o forfetaria non saranno tenuti a registrare le movimentazioni bancarie che resterà quindi una documentazione ad uso dell'Amministrazione Finanziaria.

La norma allo stato, qualora non si ottemperi alle disposizioni sopra citate, non prevede alcun tipo di sanzione né ovviamente in capo al cliente dello studio ma neppure in capo al professionista e quindi qualora venissero accettati pagamenti in contanti oltre i limiti o non fossero rispettate le altre prescrizione normative del decreto in vigore dal 04 luglio scorso, non si applicherebbero sanzioni "dirette" ma come facilmente si può immaginare in caso di violazioni reiterate, potrebbe configurarsi una irregolare tenuta della contabilità e la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di ricorrere allo strumento dell'accertamento induttivo.

Articolo 37 – commi 10-11-12-13-14-53-54 e 55 –

Modifica dei termini e delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni e dei termini di versamento

Con effetto dal 01/05/2007 sono stati ridefiniti i termini di diversi adempimenti fiscali ed ampliata con la medesima decorrenza, la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni con l'ovvio intento di consentire una migliore distribuzione dei termini di presentazione e versamento e per l'Amministrazione, di ottenere una "accelerazione" complessiva della disponibilità dei dati.

Le modifiche sono varie e pertanto appare opportuno evidenziarle riepilogandole in un calendario di scadenze:

Nuovi termini

Termine di approvazione dei modelli di dichiarazione	31 gennaio dell'anno di utilizzo
Presentazione della dichiarazione	In forma cartacea, per i tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane Spa: tra il 1° maggio ed il 30 giugno e in via telematica: entro il 31 luglio.
Presentazione della dichiarazione soggetti Ires	In via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta o dell'evento straordinario in caso di fallimento, trasformazione, fusione e scissione.

Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta	Modello 770 Semplificato 31 marzo; modello 770 Ordinario 31 marzo (presentazione solo in via autonoma per entrambi i modelli). Consegna Cud e altre certificazioni 28 febbraio
Trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate per le banche e la Poste italiane Spa	Entro il termine di 4 mesi decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni tardive dalla data dell'effettiva presentazione.
Trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi dei sostituti d'imposta	Entro il 31 marzo
Presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta	Entro il 31 marzo di ciascun anno
Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni Cud, e le altre certificazioni quali quelle di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi ovvero degli utili e dei proventi equiparati	Entro il 28 febbraio
Presentazione delle dichiarazioni per i casi di liquidazione di società o enti soggetti all'Ires, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir e di imprese individuali	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica
Presentazione delle dichiarazioni nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data della dichiarazione di fallimento o di deliberazione di messa in liquidazione in via telematica
Presentazione della dichiarazione dei redditi per le ipotesi di trasformazione di una società non soggetta all'Ires in società soggetta a tale imposta o viceversa	Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo la data in cui ha effetto la trasformazione in via telematica
Presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto	Tra il 1° febbraio e il 31 luglio, in via telematica

Anche le persone fisiche che hanno realizzato un volume di affari non superiore ad € 10.000,00 sono tenute alla presentazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni previste dal DPR 322/98 compresa quella unificata.

Per ciò che concerne i termini di pagamento vengono anticipati, sempre dal prossimo anno, dal giorno 20 al giorno 16 relativamente al saldo dovuto in relazione alla dichiarazione dei redditi e a quella IRAP.

Le dichiarazioni dei redditi e schede di destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'IRPEF devono essere presentate ad un CAF – dipendenti entro il mese di maggio; il CAF dovrà poi provvedere alla loro trasmissione entro il 31 luglio. Stesso termine del 31 luglio anche per i sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale ai propri sostituiti.

Risulta quindi evidente che l'introduzione di tutte queste norme, dovendo i dati essere inseriti in una procedura informatica che sia in grado poi di poterli trasmettere all'Amministrazione, comporterà l'onere per il professionista di doversi dotare delle attrezzature adeguate divenendo praticamente impossibile o meglio inutile la tenuta di scritture contabili in registri manuali.

Articolo 37 commi 8 e 9 -
Elenco dei clienti e dei fornitori

Misura ovviamente volta ad incrementare gli strumenti di “controllo e contrasto” all’evasione tributaria sia diretta che indiretta e che riguarda obbligatoriamente tutti i contribuenti iva; molti ricorderanno che tale adempimento, poi soppresso, era in vigore già diversi anni fa.

L’obbligo consiste nel presentare all’Amministrazione Finanziaria, entro il 29 aprile di ogni anno con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente, ed esclusivamente per via telematica, l’elenco dei clienti cioè dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture e l’elenco dei fornitori cioè dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti.

I dati da indicare negli elenchi per ciascun soggetto riguardano il codice fiscale, l’importo complessivo delle operazioni effettuate tenuto conto delle eventuali variazioni attive e passive (note di debito e di credito emesse o ricevute) con evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti mentre non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell’iva.

Per il solo anno d’imposta 2006, ai fini di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, nei suddetti elenchi andranno evidenziati i soli soggetti titolari di partita iva e quindi non dovranno essere indicati i privati in possesso del solo codice fiscale.

Si attende poi un provvedimento dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate per individuare gli elementi informativi e le modalità di presentazione per via telematica degli stessi, con la possibilità di previsione di differimento del termine di invio per determinate categorie di contribuenti.

L’omessa presentazione, ovvero l’invio con indicazione di dati falsi o incompleti, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di € 258 ad un massimo di 2.005,00). Si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.

Articolo 37 comma 49 –
Versamenti dovuti dai titolari di partita iva

Dal 01 ottobre 2006 i soggetti titolari di partita iva sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche anche servendosi di intermediari.

Da tale data infatti solo i contribuenti non titolari di partita iva potranno effettuare i versamenti con modello F24 c/o gli sportelli bancari o postali o presso il Concessionario della riscossione.

Il pagamento unitario di imposte e contributi in via telematica avverrà direttamente utilizzando il modello telematico F24 on-line o tramite gli intermediari abilitati che utilizzeranno il modello F24 cumulativo.

Considerate le problematiche che sono sorte in merito all’applicazione della suddetta norma, di cui si richiede da più parti comunque o un rinvio o una “breve convivenza” con il vecchio sistema, sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate, con comunicati stampa del 05 e del 06 settembre, ulteriori chiarimenti che si possono allo stato sintetizzare come segue:

- a) pagamento effettuato direttamente dal professionista
 - collegamento tramite il proprio PC (sistema Home banking – Cbi – Corporate banking interbancario) ad una banca che abbia stipulato con l’Agenzia delle Entrate apposita convenzione;
 - effettuazione del pagamento tramite il sito internet www.fisconline.agenziaentrate.it dell’Agenzia delle Entrate previa richiesta di un Pin di accesso; per poter utilizzare tale modalità di pagamento on-line tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate non occorrerà solo il Pin di accesso ma ovviamente, anche in questo caso, essere correntisti di una banca che abbia stipulato con l’Agenzia delle Entrate apposita convenzione.

L’elenco delle banche convenzionate è disponibile visitando il sito www.agenziaentrate.gov.it

- b) pagamento effettuato per il tramite di un intermediario abilitato
- l'intermediario per poter eseguire il modello F24 cumulativo dovrà preventivamente aderire ad una convenzione con l'Agenzia delle Entrate e comunque occorrerà fornire allo stesso apposita autorizzazione a trasmettere come pure l'indicazione delle coordinate bancarie su cui dovrà essere addebitato l'importo.

Art. 37 commi 2 e 3 –

Accertamento sulla base degli studi di settore

La norma dispone, già per l'anno d'imposta 2005, l'applicazione dell'accertamento generalizzato sulla base degli studi settore, a prescindere dal regime di contabilità fiscale adottato (semplificato – ordinario) nei confronti dei contribuenti titolari di lavoro autonomo e di impresa; pertanto ora per sottoporre ad accertamento tali contribuenti è sufficiente che gli stessi non risultino congrui, anche per una sola annualità, rispetto agli studi di settore.

Coloro che si adegueranno, in sede di dichiarazione, alle risultanze degli studi di settore dovranno corrispondere poi una maggiorazione del 3% commisurata ai ricavi e compensi non annotati, qualora la differenza tra i ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore, sia superiore al 10% dei ricavi e compensi annotati.

Art. 36 comma 29 –

Reddito di lavoro autonomo – plusvalenze e minusvalenze – cessione clientela – spese sostenute dal committente

Plusvalenze e minusvalenze

Vengono modificate le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo in quanto si prevede la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate attraverso la cessione di beni strumentali (fino ad oggi “sterilizzate”) con eccezione di quelle relative alla cessione di beni il cui costo di acquisto non è ammortizzabile (immobili – oggetti d'arte, antiquariato o da collezione). Tali plusvalenze o minusvalenze influenzeranno positivamente o negativamente il reddito di lavoro autonomo qualora:

- a) vengano realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) vengano realizzate anche in forma assicurativa, per la perdita o danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o per finalità estranee all'arte o professione.

La determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze sarà data dalla differenza, positiva o negativa, tra corrispettivo o indennità percepite e il costo non ammortizzato o, in assenza del corrispettivo, dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato.

La norma tende così di fatto ad assimilare, nella fattispecie specifica di tali eventi, i redditi di lavoro autonomo a quelli di impresa con l'unica differenza che non è prevista per l'artista o professionista la possibilità della rateizzazione della plusvalenza realizzata.

Risulta evidente che l'introduzione delle plusvalenze nel reddito di lavoro autonomo, già a partire dall'anno d'imposta 2006, comporterà inevitabilmente un aggravio di spese.

Nel caso particolare di cessione dell'autovettura, l'eventuale plusvalenza, concorrerà alla formazione del reddito professionale nella stessa proporzione in cui il prezzo di acquisto ha concorso ad essere dallo stesso dedotto (quindi si terrà conto del limite di deducibilità fiscale pari al 50% del prezzo dell'auto fino ad un massimo di € 18.076,00).

Cessione della clientela.

I corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali (marchio), comunque riferibili all'attività artistica o professionale, concorrono a formare il reddito del

professionista. Viene prevista la possibilità di attrarli a tassazione separata qualora tali corrispettivi vengano riscossi in una unica soluzione.

Resta irrilevante, ai fini reddituali, la donazione dello studio professionale (esempio tra padre e figlio) perciò che riguarda la clientela e il marchio in quanto priva di corrispettivo, mentre certamente dovrà essere attratta a tassazione l'eventuale plusvalenza che si realizzerà relativamente al passaggio dei beni strumentali (attrezzature-mobili) scaturente dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene.

Spese sostenute dal committente

Viene poi dettagliatamente regolata la fattispecie relativa alla deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

Il documento di spesa emesso dall'albergatore o ristoratore andrà intestato al committente, anche se dovrà comunque contenere il riferimento al professionista che ha usufruito del servizio ed inoltrato al committente stesso il quale dovrà poi trasmetterlo in copia al professionista.

A questo punto:

- a) il professionista emetterà parcella compresa di prestazione e rimborsi spese (che avranno quindi natura di compenso) considerando poi come costi integralmente deducibili le spese pagate dal committente;
- b) il committente, ricevuta la parcella, imputerà a costo tutta la prestazione comprensiva dei rimborsi spese.

Art. 36 – commi 27 – 28 –

Perdite di lavoro autonomo e di imprese minori – revisione regime fiscale

La norma anche in questo caso “uniforma” la normativa attualmente prevista in materia di perdite relative a soggetti in contabilità ordinaria, a quelli in semplificata (imprese minori) e ai professionisti.

Ora anche questi ultimi contribuenti potranno utilizzare le perdite di lavoro autonomo, ovviamente esclusivamente a riduzione della stessa tipologia di reddito (anche prodotto in forma associata), non solo nel periodo di imposta in cui si sono prodotte, ma l'eventuale eccedenza, non compensata nell'anno, potrà essere scomputata dai redditi realizzati nei periodi successivi ma non oltre il quinto.

Art. 37 – commi da 15 a 17 –

Franchigia iva contribuenti minimi

Il nuovo regime agevolativo si applica dall'anno prossimo e riguarda tutte le persone fisiche (quindi anche agli esercenti arti e professioni) con volume d'affari annuo fino ad € 7.000,00 purché non siano intervenute cessioni all'esportazione.

In questo regime di franchigia è previsto l'esonero dal versamento dell'imposta in quanto opera il divieto di rivalsa sul cliente e di detrazione sugli acquisti; dovrà essere riversata solo quella relativa agli eventuali acquisti intracomunitari.

C'è un generalizzato esonero pure dai principali adempimenti con il solo obbligo di numerare e conservare le fatture passive e di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo delle operazioni effettuate (obbligo limitato alla sola trasmissione dei corrispettivi).

E' comunque prevista la facoltà di optare per il regime ordinario.